







ATTI E MODELLI

Produzione dei modelli di atti amministrativi a supporto del trasferimento della buona pratica; produzione dei modelli di atti utili per l'acquisizione di beni e servizi necessari per supportare adeguatamente il trasferimento e l'adozione della buona pratica, nonché dei modelli di atti utili per l'acquisizione di beni e servizi per il trasferimento della soluzione.









Indice generale

1. Modello di regolamento della riscossione coattiva	3
2 Modello di ingiunzione di pagamento	
3 Modello di preavviso di fermo	
4 Modello accertamento esecutivo.	16









1. Modello di regolamento della riscossione coattiva

COMUNE DI <Comune>
(Provincia di <Provincia>)
Regolamento per la riscossione coattiva
delle entrate comunali

Approvato con delibera di C.C. n. XX del GG/MM/AAAA

INDICE

Articolo 1 - Oggetto

Articolo 2 - Recupero bonario

Articolo 3 - Accertamento esecutivo tributario

Articolo 4 – Accertamento esecutivo patrimoniale

Articolo 5 - Riscossione coattiva

Articolo 6 - Interessi moratori

Articolo 7 – Costi di elaborazione e notifica

Articolo 8 - Rateizzazione

Articolo 9 - Discarico per crediti inesigibili

Articolo 10 – Ingiunzioni di pagamento

Articolo 11- Disposizioni finali

Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali

Articolo 1 - Oggetto

- 1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina le attività concernenti la gestione dei crediti comunali successiva alle procedure di pagamento volontario, con particolare riguardo agli atti di riscossione finalizzati al recupero del credito comunale emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020.
- 2. La riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali, salvo quanto previsto al comma successivo, è effettuata secondo le modalità previste dal presente regolamento e per quanto non regolamentato dai commi da 792 a 804 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
- 3. La riscossione coattiva delle contravvenzioni stradali di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 può essere effettuata, per ragioni di economicità, efficienza e funzionalità dell'azione amministrativa, tramite riscossione iscrizione a ruolo sulla base del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero tramite ingiunzione di pagamento, con le modalità di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, applicando le disposizioni contenute nel titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
- 4. La gestione delle attività inerenti alla riscossione coattiva delle entrate comunali è assicurata dal competente servizio dell'Ente anche tramite affidamenti di segmenti di attività a soggetti esterni.









5. Le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che regolano la materia della riscossione coattiva in modo incompatibile con le disposizioni contenute nel presente regolamento si devono intendere non più applicabili con riferimento agli atti emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Articolo 2 - Recupero bonario

- 1. Prima dell'attivazione delle procedure relative alla riscossione coattiva il Responsabile dell'entrata, intendendosi per tale il Dirigente/Responsabile del Servizio al quale le entrate sono state affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo, può notificare, mediante raccomandata A/R, o altra modalità prevista dalla legge, apposito atto di sollecito, dando al debitore un termine non inferiore a quindici giorni per effettuare il pagamento, ponendo a carico dello stesso le spese di notifica e gli interessi legali o gli interessi previsti da specifiche disposizioni regolamentari.
- 2. Al fine di garantire una gestione efficiente ed efficace dell'attività di riscossione coattiva il Responsabile del credito comunale provvede di norma a notificare l'atto di cui al successivo articolo 4, l'anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato in modo spontaneo, fermo restando comunque il rispetto del termine ultimo per non incorrere nella prescrizione.
- 3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle entrate comunali di natura tributaria ed al canone per l'occupazione del suolo pubblico.

Articolo 3 - Accertamento esecutivo tributario

- 1. Gli avvisi di accertamento relativi ai tributi comunali e gli atti di irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie devono essere notificati entro i termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 161 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
- 2. Gli atti di cui al comma 1 devono contenere l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.
- 3. Il contenuto degli atti di cui al comma precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.
- 4. L'avviso di accertamento di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Articolo 4 – Accertamento esecutivo patrimoniale

1. L'accertamento esecutivo patrimoniale, finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, deve essere notificato di norma entro il termine di cui all'articolo 2, comma 2 e comunque nel rispetto dei termini prescrizionali previsti per ciascuna tipologia di entrata.









- 2. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve contenere l'intimazione ad adempiere, entro sessanta giorni dalla notifica, all'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve altresì recare espressamente l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.
- 3. Il contenuto dell'accertamento esecutivo patrimoniale è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al debitore in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti.
- 4. L'accertamento esecutivo patrimoniale acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Articolo 5 - Riscossione coattiva

- 1. Decorsi 30 giorni dal termine per la proposizione del ricorso per l'accertamento esecutivo tributario e dal termine di sessanta giorni dalla notifica per l'accertamento esecutivo patrimoniale, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata indicato negli atti di accertamento e negli atti relativi alle entrate patrimoniali, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all'emissione degli atti stessi.
- 2. Con riferimento agli atti di cui al comma precedente, in caso di avvenuta presentazione del ricorso, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale valuta la possibilità di attivare la riscossione in pendenza di giudizio, avendo riguardo alla natura del debitore ed al rischio di perdita del credito prima del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.
- 3. In presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione si procede ai sensi dell'articolo 792, lettera d), della legge n. 160 del 2019.
- 4. I soggetti legittimati alla riscossione forzata sono:
- a) il Comune;
- b) l'Agenzia delle Entrate-Riscossione e Riscossione Sicilia S.p.a;
- c) i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997.
- 5. Il Funzionario responsabile del tributo ed il Responsabile dell'entrata patrimoniale individuano i soggetti legittimati alla riscossione forzata in base ai principi di economicità ed efficienza, oltre che in funzione delle proprie dotazioni umane, finanziarie e strumentali.

Articolo 6 – Interessi moratori

1. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di due punti percentuali.









2. Nel caso di affidamento del credito comunale all'Agenza delle Entrate- Riscossione o a Riscossione Sicilia S.p.a. si applica quanto previsto dall'articolo 792, lettera i) della legge n. 160 del 2019.

Articolo 7 – Costi di elaborazione e notifica

- 1. I costi di elaborazione e di notifica dell'atto di accertamento esecutivo tributario e patrimoniale e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono di seguito determinati:
- a) una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;
- b) una quota denominata «spese di notifica ed esecutive», comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze; nelle more dell'adozione del decreto, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000 e del Ministero dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.

Articolo 8 -Rateizzazione

- 1. Il Funzionario responsabile del tributo, il Responsabile dell'entrata patrimoniale o il soggetto affidatario della riscossione forzata, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di trentasei rate, fermo restando che l'importo minimo della rata non può essere inferiore a euro 100,00, secondo il seguente schema:
- a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
- b) da euro 100,01 a euro 500,00: fino a tre rate mensili;
- c) da euro 500,01 a euro 1000,00: fino a sei rate mensili;
- d) da euro 1.000,01 a euro 2.000,00: fino a dodici mensili;
- e) da euro 2000,01 a euro 4.000,00: fino a diciotto rate mensili;
- f) da euro 4.000,01 a euro 6.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;
- g) oltre 6.000,01 fino a trentasei rate mensili.
- In ogni caso, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, alla richiesta di rateizzazione dovrà essere allegato l'ultimo estratto conto disponibile e quello riferito al 31 dicembre dell'anno precedente, relativo ai conti correnti bancari, postali o di deposito.
- 2. La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi di mora di cui all'articolo 6, nella misura vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione.









- 3. L'importo della prima rata deve essere versato entro l'ultimo giorno del mese di ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione. Le altre rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese.
- 4. Con riferimento ai tributi comunali, ai fini dell'acquiescenza, la prima rata deve essere corrisposta entro il termine di presentazione del ricorso. Su tale rata non sono applicati interessi moratori.
- 5. La procedura di rateizzazione si perfeziona col pagamento della prima rata, con conseguente sospensione delle misure cautelari già avviate, mentre sono comunque fatte salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateizzazione
- 6. Il mancato pagamento di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, comporta la decadenza del beneficio della rateizzazione se non interviene il pagamento entro trenta giorni dall'invio di uno specifico sollecito. In caso di decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.
- 7. Su richiesta del debitore il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata, ferma restando la durata massima della rateizzazione stabilita nel comma 1, può disporre rateizzazioni, bimestrali, trimestrali o quadrimestrali.
- 8. In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore la dilazione concessa può essere prorogata per una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di trentasei rate mensili.
- 9. In caso di impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del debito secondo lo schema previsto dal comma 1, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale può derogare all'importo minimo della rata ed alla dura massima della rateazione, fermo restando il limite massimo di settantadue rate mensili, quando l'importo della rate:
- a) per le persone fisiche e le ditte individuali con regimi fiscali semplificati, è superiore al 20% del reddito mensile del nucleo familiare del richiedente, avuto riguardo all'Indicatore della Situazione Reddituale (ISR), rilevabile dalla certificazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) dello stesso nucleo, da produrre in allegato all'istanza di rateazione;
- b) per i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera a), è superiore al 10% del valore della produzione, rapportato su base mensile ed enucleato ai sensi dell'art. 2425, numeri 1), 3) e 5), del codice civile e l'indice di liquidità [(Liquidità differita + Liquidità corrente)/Passivo corrente] è compreso tra 0,50 ed 1. A tal fine il debitore allega all'istanza la necessaria documentazione contabile aggiornata.
- 10. Con deliberazione della Giunta comunale i termini di versamento degli atti di accertamento esecutivo, e degli atti successivi, possono essere differiti per i debitori interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione, ivi incluse quelle relative alle conciliazioni giudiziali.

Articolo 9 - Discarico per crediti inesigibili

1. Il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale comunica annualmente al Servizio Ragioneria del Comune l'elenco degli atti esecutivi i cui crediti sono ritenuti inesigibili.









- 2. I crediti riferiti a soggetti debitori per i quali sono in corso procedure concorsuali, sono dichiarati provvisoriamente inesigibili.
- 3. Nel caso di parziale pagamento degli atti esecutivi, se il credito residuo, anche riferito a più anni, è inferiore a euro 10,00, l'importo è dichiarato inesigibile, senza necessità di intraprendere ulteriori azioni cautelari o esecutive.

Articolo 10 – Ingiunzioni di pagamento

1. Le disposizioni di cui agli articoli da 6 a 9 del presente regolamento si applicano anche alle ingiunzioni emesse a decorrere dal 1° gennaio 2020 con riferimento alle entrate tributarie e patrimoniali, ad eccezione delle sanzioni per violazioni al codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Articolo 11- Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020.









2 Modello di ingiunzione di pagamento

Prot. Luogo 10/12/2019

Egr. Sig. Spett.le MARIO ROSSI VIA XXXXXXXXXXXXXXXXX

Raccomandata A.G.

INGIUNZIONE DI PAGAMENTO IMU-TASI N. XX DEL GG/MM/AAAA

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA RISCOSSIONE

Visto il Regio Decreto 14 aprile 1910 n. 639 e successive modifiche;

Visto il TITOLO II del DPR 602/73

Visto l'art. 36 del DL 248/2007

Visto il Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. XX del GG/MM/AAAA

Visto l'art. 3 del Regolamento per la riscossione coattiva disciplinante l'ingiunzione di pagamento e le spese procedurali;

Visto l'atto di accertamento sotto specificato, divenuto definitivo per mancata impugnazione;

Ritenuto pertanto, di dover dare corso alla procedura per la riscossione coattiva tenuto conto che il credito è divenuto certo, liquido ed esigibile;

INGIUNGE

A MARIO ROSSI **nato/a a/in LUOGO il <data> C.F. <cod fisc>**, residente a <>, di provvedere, entro il termine di 60 giorni dalla notifica della presente ingiunzione, al pagamento delle seguenti somme a favore del <ente>:









anno provv	numero provv	data provv	data notifica	importo originario	totale da pagare	interessi

^{**} i suddetti avvisi riportano la motivazione e la puntuale descrizione delle debenze per le quali il debitore non ha assolto agli obblighi incombenti per legge e regolamenti, nonché l'indicazione analitica delle somme da pagare. Al momento dell'invio del presente atto di ingiunzione il contribuente non ha provveduto al pagamento della somma richiesta.

Interessi (calcolati al tasso legale vigente maggiorato di due punti percentuali e calcolati dalla data del mancato versamento alla data di emissione dell'ingiunzione)	
Spese di notifica del presente atto	
Spese della procedura di riscossione coattiva con pagamento entro il termine di impugnazione (60 gg)	
TOTALE DA PAGARE entro 60 giorni dalla notifica	

Spese della procedura di riscossione coattiva con pagamento oltre 60 gg	
TOTALE DA PAGARE oltre 60 gg dalla notifica	









Modalità di versamento

Il pagamento <u>entro 60 giorni</u> dalla notifica del presente atto dovrà essere effettuato tramite il bollettino f24 allegato da pagare in banca oppure in posta.

Rateizzazione

In caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso è possibile chiedere la rateizzazione dell'importo ingiunto, sulla base di quanto disciplinato dall'art. 5 del Regolamento comunale per la riscossione coattiva.

SI DIFFIDA E SI AVVERTE

che decorso inutilmente il termine per il pagamento si renderanno applicabili gli interessi di mora in misura pari al tasso legale vigente maggiorato di due punti percentuali a decorrere dalla notifica del presente atto e fino al giorno del pagamento;

in caso di mancato pagamento, si procederà inoltre al recupero delle somme non versate mediante l'applicazione delle procedure cautelari ed esecutive quali fermo amministrativo di beni mobili registrati (auto moto veicoli natanti....), iscrizione di ipoteca sugli immobili, pignoramento presso terzi (stipendi, conti correnti,) ed espropriazione forzata, secondo il già citato R.D. 14/04/1910 n. 639 e le disposizioni del Titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ove compatibili, così come previsto dal D.L. 70/2011 e successive modifiche e integrazioni e dall'art. 1 c. 544 della L. 228/2012, con ulteriore aggravio di interessi e spese a suo carico, anche legali.

La presente vale agli effetti dell'interruzione del termine prescrizionale del credito di cui all'art. 2943 del codice civile.

Riesame

Il contribuente può richiedere il riesame, del presente atto, inoltrando apposita istanza al Funzionario Responsabile Dott. <nome, cognome> presso il Servizio Tributi dell'<ente>.

Informazioni

Per informazioni relative al presente atto è possibile rivolgersi agli Uffici dell'<ente>. Gli uffici sono aperti il martedì dalle 08.30 alle 13.00, il giovedì dalle 8:30 alle 13:00 e dalle 15 alle 17:30. Per informazioni telefoniche solo nei giorni di Lunedì, Mercoledì e Venerdì potrà contattare il numero <numero>. Il responsabile del procedimento di emissione e notificazione dell'ingiunzione di pagamento è <nome, cognome>.

Ai sensi della vigente normativa sulla privacy disciplinata dal GDPR 2016/679/UE, i dati personali del contribuente, del debitore e i dati del terzo non necessitano di autorizzazione preventiva al trattamento da parte dello scrivente, ne di informativa, in quanto utilizzati esclusivamente a fini istituzionali relativi all'espletamento della procedura di riscossione del credito.









Ricorso/Reclamo-Mediazione

Avverso il presente atto è ammesso ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di <Provincia> entro 60 giorni dalla sua notificazione (artt.18, 19 e 21 del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546). Il ricorso, soggetto a contributo unificato e redatto in duplice esemplare, è proposto mediante notifica a Ufficio Tributi dell'<ente> a norma degli artt. 137 e seguenti del C.P.C. oppure mediante consegna o spedizione a mezzo plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento (Art. 16, commi 2 e 3, e Art. 20 del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546).

A decorrere dal 1° luglio 2019 i ricorsi con valore della lite oltre ad euro 3.000,00 devono essere proposti solo con modalità telematica. Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto di sanzioni ed interessi; in caso di controversie relative esclusivamente alla irrogazione di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di gueste.

Dal 1º gennaio 2018 per gli atti di valore non superiore ad euro 50.000,00 il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare preteso dal Comune (art. 17-bis del D.Lgs 31/12/1992, n. 546). Il reclamo, quindi non è un atto diverso dal ricorso e deve contenere gli stessi elementi del ricorso, gli stessi motivi, gli stessi documenti allegati e deve essere notificato con le stesse modalità. Con la presentazione del reclamo/mediazione la normativa concede al Contribuente ed al Comune ulteriori 90 giorni per tentare una soluzione stragiudiziale della controversia. Decorsi inutilmente i 90 giorni il contribuente può depositare il ricorso/reclamo presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di <Provincia>.

Si precisa che il valore della causa è determinato, con riferimento ad ogni singola annualità d'imposta, considerando la sola imposta, e non le sanzioni e gli interessi. Invece, per gli atti di irrogazione della sola sanzione il valore è determinato considerando l'importo della sanzione.

VISTO DI ESECUTIVITA' IL FUNZIONARIO RESPONSABILE attesta che il credito ingiunto è certo, liquido ed esigibile

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE









3 Modello di preavviso di fermo

Prot.17684 Luogo GG/MM/AAAA

Spett.le

MARIO ROSSI VIA ENTE (Provincia)

COMUNICAZIONE PREVENTIVA DI ISCRIZIONE DEL FERMO AMMINISTRATIVO N. preavviso XX del GG/MM/AAAA

IL RESPONSABILE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA

Visto il Regio Decreto 14 aprile 1910 n. 639 e successive modifiche;

Visto il TITOLO II del DPR 602/73 ed in particolare l'art. 86;

Visto il Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. xx del GG/MM/AAAA

Visto il mancato pagamento dell'ingiunzione sotto indicata;

COMUNICA

 $Al/Alla\ Sig./Sig.ra:MARIO\ ROSSI\ nato/a\ < Luogo>\ ,\ il\ < data>\ ,\ Cod.Fisc.\ < cod\ fisc>\ ,\ residente\ in\ VIA\ < nome\ via>\ n.\ XX,\ < nome\ comune>\ (Provincia)\ che\ è\ stata\ avviata\ la\ procedura\ di\ fermo\ amministrativo\ del\ seguente\ veicolo,\ in\ quanto\ obbligato\ in\ solido:$

Marca e modello rilevati dal P.R.A	Targa	Data inizio proprietà

a causa del mancato pagamento del debito scaduto, riferito agli atti sottoriportati:

Data	Tipo documento	Numero documento	Data notifica	Tipo entrata	Importo residuo	Importo pagato	Totale dovuto

Oneri aggiuntivi:

Interessi di mora (*) (pari al tasso legale maggiorato di 2 punti percentuali calcolati dalla data di scadenza dell'ingiunzione di pagamento alla data di emissione del presento atto)	€ 0,00
Spese di esecuzione della procedura di fermo amministrativo (DM 21.11.2000)	€ 0,00
Spesa di notifica	€ 0,00
Totale da pagare	€ 0,00









(*) Al totale degli interessi indicati nella tabella dovranno essere aggiunti gli interessi di mora giornalieri per ogni giorno successivo alla data di emissione del presente provvedimento fino alla di effettivo pagamento, pari 0,575%.

MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento entro 30 giorni dalla notifica del presente atto dovrà essere effettuato tramite il modello F24 allegato.

AVVERTENZE

Il fermo sarà eseguito, senza altra comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento presso il Pubblico Registro
Automobilistico tenuto dall'ACI sede provinciale di immatricolazione del veicolo, decorsi 30 giorni a partire dalla data di notific
della presente comunicazione, salvo che entro tale data non intervenga l'integrale pagamento del debito sopra citato o che il debitor
dimostri che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o professione. Al fine di consentire l'immediata acquisizione de
pagamento ed evitare l'iscrizione del provvedimento di fermo, in allegato si fornisce modello F24 precompilato, che dovrà esser
consegnato quietanzato al Servizio Tributi del Comune in via <nome via=""> o inviato via fax (<num tel="">), via email (</num></nome>
o via PEC ().
Il presente provvedimento è anche atto interruttivo della prescrizione.

LIMITAZIONI CONSEGUENTI ALL'ISCRIZIONE DEL FERMO

Dalla data di iscrizione del provvedimento è vietata la circolazione del/i veicolo/i sottoposto/i a fermo, pena l'irrogazione al trasgressore della sanzione prevista dall'art. 214, comma 8, D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285 ovvero chiunque circoli con un veicolo sottoposto al fermo amministrativo, salva l'applicazione delle sanzioni penali per la violazione degli obblighi posti in capo al custode, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 777,00 a euro 3.114,00. È disposta, inoltre, la confisca del veicolo.

Se il veicolo su cui è stato iscritto il fermo è venduto, il fermo rimane iscritto ed il veicolo non può circolare. L'Ente può esercitare azione legale di revocatorio dell'atto di vendita ai sensi dell'art. 2901 del codice civile.

Il veicolo sottoposto a fermo non può essere radiato dal PRA, e quindi non può essere demolito od esportato.

È facoltà delle Compagnie assicuratrici esercitare <u>diritti di rivalsa sull'assicurato</u>, a norma delle condizioni contrattuali pattuite, in <u>caso di sinistro accaduto in violazione del provvedimento di fermo.</u>

L'Ente si riserva, infine, la possibilità di procedere al pignoramento del veicolo, con successiva sua vendita.

CANCELLAZIONE DEL FERMO

Per la cancellazione del fermo occorre presentare a un qualsiasi ufficio provinciale del Pubblico Registro Automobilistico (PRA):

- il provvedimento di revoca in originale (rilasciato da codesto Ente) dopo aver saldato il debito per il quale il fermo è stato iscritto contenente i dati del veicolo, del debitore e l'importo del credito di cui si chiede la cancellazione;
- il certificato di proprietà (CdP) o il Certificato di Proprietà Digitale (CDPD), sul cui retro compilare la nota di richiesta, o il foglio complementare;
- il modello NP-3 (se non si utilizza il CdP o il CDPD come nota di richiesta).

La pratica di cancellazione del fermo amministrativo potrebbe essere soggetta a spese di agenzia.

A seguito dell'esito positivo della richiesta, viene cancellato il fermo amministrativo e viene rilasciato il nuovo Certificato di Proprietà Digitale (CDPD).

INFORMAZIONI

Per informazioni relative al presente atto è possibile rivolgersi all'Ufficio Tributi dell'Unione, presso il Comune di <nome comune>. Gli uffici sono aperti il martedì dalle 08.30 alle 13.00, il giovedì dalle 8:30 alle 13:00 e dalle 15 alle 17:30 e il sabato dalle 08.30 alle 13.00. Per informazioni telefoniche solo nei giorni di Lunedì, Mercoledì e Venerdì potrà contattare il numero <num> dalle ore 08.30 alle ore 13.00. Responsabile del procedimento è la Dott.ssa <nome cognome>.









Ai sensi della vigente normativa sulla privacy disciplinata dal GDPR 2016/679/UE, i dati personali del contribuente, del debitore e i dati del terzo non necessitano di autorizzazione preventiva al trattamento da parte dello scrivente, ne di informativa, in quanto utilizzati esclusivamente a fini istituzionali relativi all'espletamento della procedura di riscossione del credito.

RIESAME

Il contribuente può richiedere il riesame, del presente atto, inoltrando apposita istanza al Funzionario Responsabile Dott. <nome cognome>, presso il Servizio Tributi dell'<ente>.

QUANDO E COME PRESENTARE OPPOSIZIONE

Contro la presente comunicazione è possibile proporre ricorso entro 60 giorni dalla notifica e con le modalità previste dal D.lgs. n. 546/1992 innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di <Provincia> per quanto concerne i crediti tributari, mentre relativamente agli altri crediti l'impugnativa può esser proposta innanzi alla competente autorità giudiziaria ordinaria, nei termini stabiliti dalla legge, in funzione del rito azionato.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE









4 Modello accertamento esecutivo

AVVISO DI SOLLECITO/ACCERTAMENTO PER OMESSO/PARZIALE PAGAMENTO TARI ANNO AAAA

Premesso che da un control	lo sui versam	enti non risulta pa	gato quanto richiesto a t	titolo di Tari, si sollecita il
pagamento delle somme sot				
<nome> Codice Fiscale /</nome>				
la somma, comprensiva di a				TARI anno 2016 in base
alle tariffe approvate con de				
per le seguenti unità immob	iliari, come s	pecificato nel pros	petto qui sotto indicato:	
Destinazione			Toriffo	Totalo
Indirizzo	Mq.	% Riduz	Tariffa	Totale
Illulrizzo			/mq.	
Totale immeribile (comm		· ·		
Totale imponibile (compr tributo provinciale)	ensivo dei 5%	70		
tributo provinciale)				
Arrotondamento				
Totale Documento Origin	ario		_	
RATE NON PAGATE				
MILIONIMONE				
SCADE	ENZA		IMPORTO	
1° rata entro il				
2° rata entro il				
				
Per gli importi indicati sono	stati effettua	ti i seguenti versan	nenti:	
Importo	pagato		Data pagamento	<u>, </u>
0				
TOTAL TOTAL TOTAL	m o m		DIEDEDENIC (S)	DA CAPE
TOTALE TARES	ТОТ	TALE PAGATO	DIFFERENZA DA	A PAGARE









A) Se l'avviso è pagato entro 30 giorni dal ricevimento del presente gli importi da corrispondere sono:

IMPOSTA DOVUTA	
INTERESSI SU PERIODO	
dal al per giorni tasso annuo _%	
importo interessi ACCONTO	ϵ
dal al per giorni tasso annuo _%	
importo interessi ACCONTO	€
dal 01/12/2016 al 31/12/2016 per giorni 31 - tasso annuo _%	
importo interessi SALDO	ϵ
dal 01/12/2016 al 31/12/2016 per giorni 31 - tasso annuo _%	
importo interessi SALDO	ϵ
Totale interessi	
SPESE DI NOTIFICA	
TOTALE DA VERSARE ENTRO 30 GIORNI	
B) Se l'avviso non è pagato entro i 30 giorni dal ricevimento del p dalla notifica gli importi da corrispondere sono:	resente atto ma comunque entro 60 gg
IMPOSTA DOVUTA	
INTERESSI SU PERIODO	
dal al per giorni tasso annuo _%	
importo interessi ACCONTO	€
dal al per giorni tasso annuo _%	
importo interessi ACCONTO	€
dal 01/12/2016 al 31/12/2016 per giorni 31 - tasso annuo _%	
importo interessi SALDO	ϵ
dal 01/12/2016 al 31/12/2016 per giorni 31 - tasso annuo _%	









importo interessi SALDO	€
Totale interessi	
SANZIONI AL 30%	
SPESE DI NOTIFICA	
IMPORTO DA VERSARE OLTRE 30 GIORNI MA ENTRO 60 GIORNI	

INTIMAZIONE AD ADEMPIERE

Questo avviso di accertamento ha valore di intimazione ad adempiere, entro il termine per presentare ricorso, all'obbligo di pagare gli importi indicati per maggiori imposte, interessi, sanzioni e spese di notifica.

Dopo il termine utile per la presentazione del ricorso l'atto diventa esecutivo (art. 1, comma 792, lett. b), legge n. 160/2019).

Trascorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento, l'ente avvierà la procedura di riscossione coattiva di quanto dovuto, inclusa l'esecuzione forzata, senza la preventiva notifica dell'ingiunzione di pagamento di cui al RD n. 639/1910 o della cartella di pagamento di cui al DPR n. 602/1973.

Nel caso di mancato pagamento entro il termine di presentazione del ricorso le somme dovute a titolo di imposta saranno maggiorate degli oneri della riscossione pari al 3% per i pagamenti effettuati entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, ovvero pari al 6% delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine.

Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora.

Pertanto, in caso di mancato pagamento nei termini si procederà al recupero delle somme non versate mediante l'applicazione delle procedure cautelari ed esecutive quali fermo amministrativo di beni mobili registrati (auto, moto, veicoli natanti...), iscrizione di ipoteca sugli immobili, pignoramento presso terzi (stipendi, conti correnti, affitti...) ed espropriazione forzata, secondo le disposizioni del Titolo II del DPR. n. 602/1973, con l'aggravio delle ulteriori spese sopra ricordate oltre alle spese previste dal DM Finanze 20.11.2000 e gli oneri spettanti all'istituto di vendite giudiziarie (IVG).

Dettaglio degli importi da pagare oltre il termine per la presentazione del ricorso:

Pagamento effettuato dopo il termine ultimo per la presentazione del ricorso (60 giorni dalla notifica ma entro il 90esimo giorno):

Importo totale liquidato	
Oneri di riscossione 3% calcolato sull'importo liquidato	









Importo totale da versare

Pagamento effettuato dopo il termine ultimo per il pagamento (dal 90 giorno dalla data di notifica al 120 giorno):

Importo totale liquidato	
Oneri di riscossione 3% calcolato sull'importo liquidato	
Interessi giornalieri del 2,05% pari a euro 0,08671	Da calcolare a
	cura del
da calcolare sulla differenza d'imposta di 1.544,00 € per i giorni intercorsi dal termine	contribuente
ultimo pagamento (90 giorni data notifica) fino alla data di effettivo pagamento	
Importo totale da versare	Da calcolare

Pagamento effettuato dopo il termine ultimo per il pagamento (120 giorni dalla data di notifica):

Importo totale liquidato	
Oneri di riscossione 6% calcolato sull'importo liquidato	
Interessi giornalieri del 2,05% pari a euro 0.08671	Da calcolare a
da calcolare sulla differenza d'imposta di 1.544,00 € per i giorni intercorsi dal termine ultimo pagamento (90 giorni data notifica) fino alla data di effettivo pagamento	cura del contribuente
Importo totale da versare	Da calcolare

Modalità di versamento

Il pagamento dovrà essere effettuato entro 60 giorni dal ricevimento del presente avviso, ovvero entro il termine di presentazione del ricorso, utilizzando esclusivamente il modello F24 allegato al presente atto. Su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, il Funzionario responsabile concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di trentasei rate, sulla base di quanto disposto dal Regolamento comunale per la riscossione coattiva delle entrate comunali. Ai fini dell'acquiescenza, ovvero della riduzione ad un terzo delle sanzioni irrogate nel caso di infedele od omessa dichiarazione, la prima rata deve essere corrisposta entro il termine di presentazione del ricorso.

Riscossione coattiva

Qualora non si effettui il versamento entro il termine di presentazione del ricorso il presente atto diventa esecutivo e l'Ente procederà con le azioni cautelari ed esecutive richiamate nell'avviso di intimazione ad adempiere.









Sanzioni

Ai sensi dell'art. 1 comma 165 della L. 296/2006 all'omesso/parziale versamento della Tari si applicano le sanzioni al 30% e gli interessi moratori previsti dall'art. 29 comma 6 del regolamento della Tari.

Responsabile del procedimento

Informazioni sul presente atto possono essere richieste a Servizio Tributi <ente>. Responsabile de procedimento è .</ente>	el
Gli Uffici dell' <ente>, sono aperti, previo appuntamento, il martedì dalle 08.30 alle 13.00, il giovedì dalle</ente>	le
8:30 alle 13:00 e dalle 14:45 alle 17:30. Per informazioni telefoniche potrà contattare il numero	
Riesame	
Il contribuente può richiedere il riesame, anche nel merito del presente atto, inoltrando apposita istanza a Funzionario Responsabile Dott, presso il Servizio Tributi dell' <ente>.</ente>	al
L'istanza di riesame in autotutela non sospende i termini per la proposizione del ricorso giurisdizionale.	

Ricorso/Reclamo -Mediazione

Avverso il presente atto è ammesso ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di <Provincia> entro 60 giorni dalla sua notificazione (artt.18, 19 e 21 del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546). Il ricorso, soggetto a contributo unificato e redatto in duplice esemplare, è proposto mediante notifica a Ufficio Tributi dell'<ente> -a norma degli artt. 137 e seguenti del C.P.C. oppure mediante consegna o spedizione a mezzo plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento (Art. 16, commi 2 e 3, e Art. 20 del D.Lgs 546/92. In caso di presentazione del ricorso il contribuente è comunque tenuto a pagare l'intera imposta, mentre le sanzioni saranno dovute nella misura di 2/3 nel caso di sentenza di primo grado favorevole all'Ente, mentre l'ulteriore 1/3 sarà dovuto a seguito della sentenza di secondo grado favorevole all'Ente. Il contribuente se ritiene che dal pagamento dell'atto impugnato può derivargli un danno grave ed irreparabile, può chiedere alla Commissione tributaria la sospensione dell'esecuzione dell'atto stesso con istanza motivata proposta nel con atto separato notificata alle altre parti e depositato A decorrere dal 1° luglio 2019 i ricorsi con valore della lite oltre ad euro 3.000,00 devono essere proposti solo con modalità telematica all'indirizzo pec . Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto di sanzioni ed interessi; in caso di controversie relative esclusivamente alla irrogazione di sanzioni, il valore è costituito dalla di queste. Dal 1° gennaio 2018 per gli atti di valore non superiore ad euro 50.000,00 il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare preteso dal Comune (art. 17-bis del D.Lgs 31/12/1992, n. 546). Il reclamo, quindi non è un atto diverso dal ricorso e deve contenere gli stessi elementi del ricorso, gli stessi motivi, gli stessi documenti allegati e deve essere notificato con le stesse modalità. Con la presentazione del reclamo/mediazione la normativa concede al Contribuente ed al Comune ulteriori 90 giorni per tentare una soluzione stragiudiziale della controversia. Decorsi inutilmente i 90 giorni il contribuente può depositare il ricorso/reclamo presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale Si precisa che il valore della causa è determinato, con riferimento ad ogni singola annualità d'imposta, considerando la sola imposta, e non le sanzioni e gli interessi. Invece, per gli atti di irrogazione della sola sanzione il valore è determinato considerando l'importo della sanzioni.









IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Ai sensi della vigente normativa sulla privacy disciplinata dal GDPR 2016/679/UE, i dati personali del contribuente non necessitano di autorizzazione preventiva al trattamento da parte dello scrivente, né di informativa, in quanto utilizzati esclusivamente a fini istituzionali relativi all'espletamento delle procedure di recupero dell'evasione dei tributi comunali e delle altre entrate comunali.